

**REGOLAMENTO (CE) N. 808/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 12 maggio 2003**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo  
umano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup> e, in particolare, gli articoli 12, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 e il 17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha espresso un parere sulla sicurezza per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) dell'utilizzo di impianti di incenerimento a bassa capacità e di impianti di coincenerimento per incenerire materiali animali potenzialmente infettati dalla TSE.
- (2) Per tenere conto di tale parere è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il funzionamento degli impianti d'incenerimento a bassa capacità e degli impianti di coincenerimento per lo smaltimento delle carcasse di certi animali.
- (3) Inoltre, gli allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno modificati al fine di introdurre gli emendamenti tecnici necessari per far sì che tali allegati siano conformi agli articoli del regolamento e per chiarire le regole applicabili ad una serie di prodotti supplementari.
- (4) Occorre prevedere norme supplementari in materia di trattamento delle acque reflue di locali in cui possono essere presenti rischi microbiologici o altri rischi di contaminazione in conseguenza della manipolazione di materiali di categoria 1 o 2.
- (5) Va inoltre corretto l'errore materiale che incide sulle prescrizioni tecniche applicabili alla lavorazione dei sottoprodotti conformemente al metodo di trasformazione n. 2.
- (6) Finché rimane in vigore il divieto riguardante l'alimentazione degli animali previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE <sup>(2)</sup>, alle proteine animali trasformate prove-

nienti da mammiferi vanno applicate norme di trasformazione meno rigorose, dato che in seguito al divieto tali materiali sono destinati esclusivamente ad essere trattati come rifiuti.

- (7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 va dunque modificato di conseguenza.
- (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002**

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato nel modo seguente:

- 1) nell'articolo 12, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita come segue:
  - «a) essere utilizzato unicamente per l'eliminazione degli animali da compagnia, sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1 ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE»;
- 2) all'articolo 12, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera h):
  - «h) soddisfano le condizioni dell'allegato IV, Capitolo VII se utilizzati per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b»;
- 3) Gli allegati da I a IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 7.12.2002, pag. 32.